



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASALE MARITTIMO E GUARDISTALLO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL' ART. 30 DEL T.U. 267/2000

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Guardistallo viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati Enti:

- Comune di Guardistallo
- Comune di Casale Marittimo

PREMESSO CHE

Tra i Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce, è stato siglato un Protocollo di Intesa per la istituzione di un organismo di coordinamento delle politiche sociali, culturali, economiche, gestionali e di organizzazione territoriale.

La visione di area appare un opportuno strumento di sviluppo, promozione del territorio e impiego coordinato delle risorse.

Alla luce di questi principi nel settembre 2002 è stata firmata tra i medesimi Comuni una Convenzione generale per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi e attivazione di uffici unici contenente la disciplina generale del Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Bassa Val di Cecina.

In esecuzione della stessa convenzione generale i 10 Comuni hanno attivato uffici unici sulla base di appositi regolamenti di organizzazione.

I Comuni di Casale M.mo e Guardistallo, già parte della suddetta realtà associativa, intendono organizzare e gestire forme associative e di cooperazione tra Enti Locali ai sensi dell'art. 30 del T.U. Enti Locali con il fine di promuovere politiche territoriali omogenee e perseguire le seguenti finalità:

- a) Il superamento della dimensione localistica comunale e l'uniformità di comportamento nei campi in cui si esprime l'attività del Comune;
- b) La valorizzazione di risorse umane motivate secondo una logica organizzativa basata sul lavoro di squadra o di gruppo o di trasversalità della specializzazione

Visti gli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 è legge – quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

vista la legge regionale 9 marzo 1989, n. 17 - Norme in materia di Polizia Municipale;

vista la legge regionale 3 aprile 2006 n° 12 " *Norme in materia di polizia comunale e provinciale*" ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 2 marzo 2009 n. 6/R;

visti i D.P.G.R. 27/2010 ed il D.P.G.R. n. 683 del 19.07.2010;

visto l'art 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U. EE. LL.);

visti i relativi Statuti Comunali che contemplano la possibilità di gestire in forma associata i servizi;

ritenuto, per tutto quanto precede, di dover convenzionare la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale;

*tutto quanto premesso
si conviene e stipula quanto segue:*



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbana - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1-I Comuni di Guardistallo e Casale Marittimo, in esecuzione delle sopra citate deliberazioni, con il presente atto determinano di gestire in forma associata il servizio di Polizia Locale ed a tal fine costituiscono una Struttura Unica di Polizia Locale.

Art. 2

Finalità

1-Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera unitaria i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle professionalità degli operatori, delle strumentazioni tecniche e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

2-La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti; deve tendere al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 3

Funzioni attività e servizi conferiti

1-La Struttura Unica, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, assicura lo svolgimento di tutte le funzioni relative alla polizia locale attribuite in forza di leggi e regolamenti comunali, con le modalità ed i limiti ivi indicati.

2-A titolo esemplificativo, alla struttura unica compete:

- a) l'attività di organizzazione generale e le attività di gestione amministrativa della polizia municipale;
- b) l'uniformazione e lo scambio di banche dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti della polizia municipale;
- c) lo svolgimento in modo coordinato del servizio di polizia stradale;
- d) la costituzione di una struttura operativa centralizzata delle comunicazioni di servizio;
- e) l'attività di polizia edilizia e polizia ambientale;
- f) l'attività di polizia commerciale ed annonaria;
- g) l'attività di polizia tributaria;
- h) la vigilanza sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, nell'ambito delle competenze dell'Ente Locale;
- i) la vigilanza sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- l) l'opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché, in caso di privato infortunio, la collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente di appartenenza;
- m) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

3-La Struttura Unica di Polizia Locale svolge altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.

4-Per espletare le proprie funzioni, la struttura unica si avvale indifferentemente di tutti i dipendenti facenti parte dei servizi di Polizia Municipale dei due Comuni.

Art. 4

Ambito territoriale di competenza

1-Pur restando ferme ed impregiudicate le funzioni di ciascun Sindaco in materia di Polizia Locale e di Autorità di pubblica sicurezza nell'ambito del territorio del proprio Comune, l'ambito territoriale per la



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbina - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

gestione associata di Polizia Locale è individuato dal territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

2-Previo parere conforme della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 8, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare all'ufficio unico per la gestione associata delle attività indicate nel presente atto.

3-Il Comune così ammesso sarà chiamato a partecipare alle stesse condizioni dei Comuni già associati.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE DELLA STRUTTURA UNICA

Art. 5

Comune Capofila. Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune della Struttura Unica

1-Il Comune di Guardistallo è individuato come Comune capofila ed è referente per la gestione della convenzione.

2-E' pertanto attribuita a detto Comune la competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione e tali atti saranno pienamente efficaci per tutti i Comuni convenzionati. Il Comune suddetto è incaricato di presentare domande, rendicontare ed introitare gli eventuali contributi statali o regionali o di altri Enti per l'esercizio associato del servizio convenzionato salvo quanto previsto dalla L.R. n. 40/2001.

3-La sede principale dell'Ufficio Comune di Polizia Locale è collocata presso il Comune di Guardistallo; ulteriori uffici della struttura sono individuati nei singoli uffici di Polizia Municipale di ciascun Comune associato.

4-Il Comune capo-fila garantisce al Comune convenzionato l'immediato accesso a tutti gli atti inerenti la gestione della Struttura Unica di Polizia Locale tramite una banca dati comune.

5-Il Sindaco del Comune capo-fila nomina, sentito il Sindaco convenzionato, il Responsabile della Struttura Unica individuandolo prioritariamente tra agli agenti di Polizia Municipale in servizio presso uno dei Comuni associati, al Comune capo-fila compete l'adozione e/o conferma degli atti necessari per la costituzione dell'Ufficio e per la nomina del suo Responsabile.

6-In caso di necessità sopravvenute ovvero di ragioni organizzative o alla scadenza della convenzione, in sede di Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 8 può essere individuato Ente capofila un Comune diverso da quello attuale.

7-Per quanto non espressamente disciplinato l'Ufficio Comune funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui è costituito.

Art. 6

Responsabile della Struttura Unica

1-Al Responsabile della Struttura unica compete la direzione e l'organizzazione del personale appartenente alla Struttura unica.

2-Oltre a quanto indicato nell'articolo 12, svolge altresì le seguenti attività:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 8;
- b) svolge funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- c) organizza e sovrintende l'attività dell'ufficio cui è preposto;
- d) propone annualmente le risorse da destinare al Comune capo-fila e predispose il rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese e comunque come meglio previsto dal successivo articolo 12 della presente convenzione;



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

Art. 7

Regolamento

1-Riguardo allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, sarà predisposto un regolamento unico che verrà portato all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali sia per quanto riguarda la organizzazione della Struttura Unica di Polizia Municipale che lo svolgimento dei Servizi Armati degli appartenenti alla medesima, i cui contenuti essenziali sono definiti dall'art. 7 della legge n. 65/86.

TITOLO III – RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8

Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci

1-Le forme di consultazione operativa tra gli Enti aderenti alla convenzione sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei Comuni convenzionati per la gestione associata della Polizia Municipale, o loro delegati, (Conferenza dei Sindaci), in accordo con il Responsabile della Struttura Unica per il buon funzionamento dello stesso e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2-Detta Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capofila della presente Convenzione e si riunisce almeno due volte l'anno.

In tale sede i Sindaci :

- individuano il Responsabile della Struttura Unica;
- impartiscono le direttive al Responsabile della Struttura Unica;
- definiscono gli indirizzi annuali per la gestione del servizio;
- approvano la programmazione amministrativa e gestionale predisposta dal Responsabile della Struttura Unica;
- verificano l'andamento dello stesso;
- stabiliscono annualmente la quota dell'indennità spettante al Responsabile della Struttura Unica ed altre eventuali indennità da assegnare al personale di Polizia Locale nel rispetto di corrette relazioni sindacali
- valutano proposte di collaborazione con altri Enti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

3-I Sindaci dei Comuni, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di detto organismo al fine di valutare l'andamento del servizio associato proponendo eventuali riorganizzazioni, nuove adesioni e quanto altro attiene alle decisioni gestionali non contemplate nella presente convenzione

Art. 9

Dotazione di risorse umane e strumentali

1-Al Servizio di Polizia Locale associato sono assegnati gli agenti attualmente in servizio negli Enti aderenti, i quali presentano all'atto della sottoscrizione della convenzione le risorse umane e le risorse strumentali .

2-Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature rimane in capo ad ogni singolo Ente, l'utilizzo degli stessi tra gli Enti aderenti è disposto dal Responsabile della Struttura Unica a seconda delle modalità organizzative dello stesso.

3-I costi dei beni acquistati successivamente per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione e tutti gli oneri finanziari derivanti dalla presente gestione associata sono ripartiti in base ai criteri previsti dall'art. 12.

4-I beni mobili acquistati e/o conferiti, destinati alla Struttura Unica di Polizia Locale, saranno inventariati dal Comune di Casale Marittimo ed inseriti in apposita sezione a tal fine istituita e che sarà oggetto di comunicazione conoscitiva all'altro Comune aderente.



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

Art. 10

Disciplina del porto delle armi

1-Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Municipale, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, anche fuori dal servizio; l'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della legge n. 65/1986 relativo al porto dell'arma è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittenti la presente convenzione.

2-Per quanto concerne la tipologia delle armi da dare in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale, si rimanda a quanto stabilito da apposito decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 145 del 04.03.1987).

Art. 11

Decorrenza- Durata- Recesso-Scioglimento

1-La presente convenzione avrà la durata ordinaria di cinque anni a decorrere dal 01 gennaio 2011. La durata potrà essere inferiore a tale termine nel caso in cui sopravvenga una nuova forma associativa, in applicazione della legislazione normativa regionale.

2-Ogni Comune aderente ha comunque facoltà di recesso motivato da esprimere con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno tre mesi.

3-In caso di recesso la struttura unica dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alla partecipazione del recedente alla convenzione. Il Comune che intende recedere dovrà corrispondere il 30% della propria quota residua di partecipazione a spese pluriennali in corso di ammortamento.

4-In caso di scioglimento della convenzione i beni acquistati dall'ufficio comune saranno divisi secondo la quota di partecipazione dei Comuni alla spesa di acquisto del bene, ovvero secondo diverse modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

5-Alla presente convenzione potranno partecipare eventuali altri Comuni, alle condizioni di cui al presente atto i quali dovranno partecipare alle spese di impianto dei servizi associati secondo criteri di ripartizione che verranno fissati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie, beni e strutture

1-I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono basati sulla eguaglianza della partecipazione pertanto tutti gli oneri e le entrate sono ripartiti con il seguente criterio:

Comune di Casale Marittimo 1/2

Comune di Guardistallo 1/2

2-Per lo svolgimento della presente funzione associata tutti i Comuni aderenti devono garantire all'Ufficio Comune della Struttura Unica di Polizia Locale le risorse necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. A tal fine le risorse e le dotazioni da assegnare al bilancio del Comune capofila e sede dell'Ufficio Comune titolare della presente gestione associata, sono proposte annualmente, in via preventiva, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento dal Responsabile della Struttura Unica, tenuto conto anche di eventuali contributi assegnati da Enti esterni a sostegno della gestione associata.

3-Sulla base della richiesta preventiva, le Giunte Comunali, tenuto conto anche di eventuali contributi assegnati da Enti esterni a sostegno della gestione associata, individuano annualmente le risorse da destinare al Comune capo-fila in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione e provvedono, dopo l'approvazione del bilancio di previsione stesso, alla liquidazione, al massimo in due rate, della somma determinata nel periodo indicato nella richiesta stessa o in appositi atti della Conferenza dei Sindaci.

4-Il Responsabile della Struttura Unica gestisce le risorse secondo gli schemi organizzativi del Comune responsabile della gestione associata, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio.



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

5-Il Responsabile della Struttura Unica trasmette alla Conferenza dei Sindaci una relazione annuale di monitoraggio della gestione associata contenente i seguenti elementi:

- a) attività svolta dalla gestione associata nell'anno di riferimento
- b) risultati raggiunti e criticità riscontrate
- c) spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento della funzione associata
- d) utilizzazione dei contributi eventualmente concessi da Enti esterni con indicazione degli impegni assunti e delle attività svolte.

6-I costi della presente gestione associata vengono ripartiti tra i Comuni in parti eguali in base a quanto stabilito nel comma 1.

7-La compartecipazione economica ad eventuali spese di investimento concernenti le dotazioni necessarie al funzionamento ordinario dell'Ufficio Comune e per gli acquisti di beni e servizi di carattere straordinario, viene stabilita sulla base di un capitolato tecnico, approvato dalla Conferenza dei Sindaci, in cui devono essere indicati:

- attrezzature e risorse e loro valore
- piano finanziario
- modalità di ammortamento
- riparto dei costi tra i Comuni.

8-I Comuni firmatari della presente convenzione si impegnano a verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

Art. 13

Proventi da sanzioni amministrative

1-Tutti i proventi destinati ai Comuni che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Una percentuale dei proventi delle sanzioni al C.d.S. viene destinata alle finalità di cui all'art. 208 del C.d.S. dall'Ente nel cui territorio sono state elevate.

Art. 14

Modalità di riparto eventuali contributi

1-Gli eventuali contributi per la gestione associata, concessi in base alla legge regionale n. 40/2001 o in base ad altra normativa vigente o futura, saranno portati in detrazione delle spese ordinarie di funzionamento effettivamente sostenute dal Comune sede dell'Ufficio Comune. In caso di avanzo i contributi saranno utilizzati secondo apposite decisione della Conferenza dei Sindaci.

2-E' altresì assegnato alla Conferenza dei Sindaci il compito di indicare le modalità con cui gli Enti regoleranno i rapporti in caso di revoca -parziale o totale- dei contributi medesimi, anche nei confronti del Comune capo-fila beneficiario dei contributi concessi.

3-La contestazione di eventuali inadempimenti o di comportamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della convenzione, deve essere tempestivamente trasmessa dal Sindaco del Comune interessato al Sindaco del Comune capofila della presente Convenzione per il tramite dell'Ufficio di Supporto giuridico del Coordinamento dei Sindaci della Bassa Val di Cecina.

4-Il Sindaco del Comune capofila della presente Convenzione, una volta ricevuta la contestazione, è tenuto a convocare immediatamente la Conferenza dei Sindaci proponendo eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento.



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Disposizioni di rinvio

1-Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

2-Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 16

Norme transitorie

1-Con l'approvazione della presente convenzione sono da ritenersi abrogate le precedenti convenzioni o regolamenti approvati sulla stessa materia.

Art. 17

Esenzioni per bollo e registrazione

1-Per gli adempimenti, inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.